



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ai Sigg. Comandanti dei vigili del fuoco

E, per conoscenza

Ai Sigg. Direttori regionali e interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Alla Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo

Alla Direzione centrale per le risorse umane

All' Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

All' Ufficio III – Relazioni sindacali

OGGETTO: D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, articolo 20 - Individuazione dei distaccamenti disagiati – Parametri applicativi e procedura attuativa.

Il D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, ha aggiornato, con l'articolo 20, la disciplina inerente alle sedi distaccate da considerarsi disagiate, diverse da quelle ubicate nelle isole minori che sono elencate all'articolo 19, comma 1.

In particolare, il predetto articolo 20 stabilisce, al comma 1, i criteri di individuazione delle sedi disagiate, che di seguito si riportano:

- *comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne;*
- *distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando;*
- *tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali;*
- *assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno;*
- *altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Come previsto al comma 2 del medesimo articolo l'applicazione dei criteri summenzionati deve essere effettuata sulla base di parametri stabiliti dall'Amministrazione, previa informazione alle organizzazioni sindacali, parametri che con la presente circolare vengono resi noti affinché, qualora si ravvisi a livello locale l'interesse al riconoscimento dello *status* di sede disagiata per un distaccamento dipendente, le SS.LL. possano procedere, preliminarmente alla presentazione dell'istanza, alla disamina della sussistenza delle condizioni oggettive necessarie.

Attenendosi al testo dell'articolo, si evidenzia che non possono essere considerati disagiati i distaccamenti ubicati in comuni con un numero di abitanti pari o superiore a 15.000 e quelli ubicati in comuni classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come *polo* e *polo intercomunale*; analogamente, non possono essere considerati disagiati i distaccamenti ubicati in comuni classificati come zone di *cintura*, se aventi una distanza minore o uguale a 100 Km dal capoluogo di provincia ove è situato il Comando di appartenenza.

In altri termini, in conformità al primo criterio enunciato nell'articolo 20, comma 1, sono valutabili istanze relative esclusivamente a distaccamenti ubicati in comuni classificati come aree *intermedie*, *periferiche* e *ultraperiferiche*, nonché in comuni classificati come zone di *cintura* qualora distanti oltre 100 Km dal capoluogo di provincia.

In allegato alla presente, si fornisce, come utile riferimento, la classificazione elaborata dall'Agenzia per la coesione territoriale, aggiornata al 2020.

Fermo restando quanto stabilito dal primo criterio e precedentemente ribadito, si indicano di seguito i valori di soglia (*alias* "parametri"), fissati ai fini dell'applicazione del secondo e del terzo criterio di cui all'articolo 20, comma 1, cioè, rispettivamente, la *distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando* e il *tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali*.

In relazione alla distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando, si è assunta come soglia la distanza di 45 km, calcolata come percorso più breve utilizzando le usuali applicazioni informatiche (ad esempio: Google Maps, Mappe, ecc.), mentre per il tempo di percorrenza la soglia corrisponde ad un tempo di 60 minuti, determinato, sulla base dei dati forniti dalle medesime applicazioni, come valore medio in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno.

Alla luce dei predetti parametri sono, pertanto, considerabili come sedi potenzialmente disagiate i distaccamenti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

- *distanza dalla sede centrale pari o superiore a 45 km;*
- *tempo di percorrenza maggiore o uguale a 60 minuti.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ferma restando il valore di soglia della distanza dalla sede centrale, in relazione al tempo di percorrenza sono state considerate due situazioni particolari che di seguito si illustrano.

Un primo caso è rappresentato dai distaccamenti che, pur distanti almeno 45 km dalla sede centrale del Comando, sono ubicati in comuni classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come aree *intermedie*, cioè prossimi a poli ove è prevista la presenza dei servizi, o a capoluoghi di provincia diversi da quello ove ha sede il Comando di appartenenza; in tal caso, qualora il polo di riferimento sia raggiungibile in un tempo non superiore a 40 minuti, la soglia del tempo di percorrenza dalla sede centrale del Comando per l'eventuale riconoscimento di sede disagiata è incrementata da 60 a 75 minuti.

Il secondo caso è quello di distaccamenti che sono ubicati in aree *periferiche* o *ultraperiferiche* con tempo di percorrenza dalla sede centrale inferiore a 60 minuti, ma pari o superiore a 45 minuti; in tale eventualità la valutazione viene approfondita attraverso il ricorso al quinto criterio indicato dall'articolo 20, comma 1, cioè, *l'altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica*. Si prendono allora in considerazione le zone climatiche della sede centrale e del comune ove è ubicato il distaccamento, come classificate secondo il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; qualora almeno una delle due sedi sia in zona E o in zona F, si procede a verificare se l'altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando sia superiore a 600 metri s.l.m. In altri termini, un distaccamento può essere riconosciuto come sede disagiata se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- *ubicazione in area periferica o ultraperiferica;*
- *distanza dalla sede centrale pari o superiore a 45 km;*
- *tempo di percorrenza minore di 60 minuti, ma maggiore o uguale a 45 minuti;*
- *almeno una delle due sedi ubicata in *zona climatica E o F**
- *altitudine massima del percorso stradale superiore a 600 metri s.l.m.*

Il quarto criterio indicato dall'articolo 20, comma 1, ossia *l'assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno*, è stato assunto come verificato per tutti i distaccamenti potenzialmente disagiati, stante la discontinuità e la variabilità dei collegamenti ferroviari in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno.

I valori e la composizione dei parametri sopra descritti sono schematizzati e sintetizzati nella tabella seguente:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Popolazione residente	Classificazione del comune sede del distaccamento	Distanza dalla sede centrale del Comando	Tempo di percorrenza dalla sede centrale	Zona climatica della sede centrale o del distaccamento	Altimetria massima del percorso	Tempo di percorrenza dal "polo" più prossimo		
≤ 15.000	<i>periferico / ultraperiferico</i>	≥ 45 km	≥ 60 min	E - F	≥ 600 m s.l.m.			
			≥ 45 min < 60 min					
	<i>intermedio</i>	≥ 45 km	≥ 75 min					
			≥ 60 min < 75 min				≥ 40 min	
	<i>cintura</i>	≥ 100 km						

Ciò premesso, entro 60 giorni dalla data della presente circolare, le SS.LL., sentite le OO.SS. provinciali, potranno presentare all'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiesta motivata di riconoscimento dello status di sede disagiata per i distaccamenti dipendenti che rispettano i parametri sopra descritti.

Anche i distaccamenti ove attualmente il personale svolge orario differenziato con turnazioni 24/72 devono essere valutati secondo la disciplina aggiornata dal D.P.R. n. 121/2022 e comunque, in assenza di nuova istanza da parte del Comando, non saranno considerati disagiati. In tal caso, il personale operativo in servizio effettuerà le ordinarie turnazioni 12/24, 12/48 a decorrere dalla data che sarà concordata in ambito locale con le OO.SS. provinciali anche in funzione delle procedure di mobilità, comunque non successiva al primo semestre 2023.

Si soggiunge, infine, che, tenuto conto del particolare orario di lavoro previsto per il personale non residente nei comuni sede dei distaccamenti individuati come disagiati e in quelli con essi confinanti, il Capo del Corpo nazionale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel formulare la propria proposta al Capo Dipartimento ai sensi del comma 1 dell'articolo 20, terrà altresì in considerazione il numero degli interventi annui effettuati dai distaccamenti in condizioni ordinarie, escludendo i distaccamenti che, con riferimento all'ultimo quinquennio, abbiano effettuato un numero di interventi superiore alla media nazionale.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

documento sottoscritto con firma digitale